COMMISSIONE DI STUDIO
IVA e commercio elettronico

RELAZIONE INTRASTAT 2022: NUOVI REGOLAMENTI (UE) 2019/2152 E 2020/1197

Dal 1°gennaio 2022 entreranno in vigore due nuovi regolamenti unionali relativi alle modalità di rilevazione dei dati statistici a livello europeo; le norme suddette andranno ad impattare sulla redazione dei modelli INTRASTAT, ovvero i listing mediante i quali tutti gli Stati Membri raccolgono e inviano alla Commissione Eurostat i dati relativi agli scambi intracomunitari di beni e servizi.
Le nuove normative sono:

- Il Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.

Al fine di comprendere le possibili modifiche dei modelli INTRASTAT è necessario analizzare il contenuto dei due regolamenti suddetti.

Il Regolamento (UE) 2019/2152 ha l'obiettivo di dare un unico quadro normativo di riferimento alle modalità di raccolta, analisi e diffusione delle informazioni statistiche in merito alle attività economiche delle imprese, condotta da ciascun Stato Membro. Tali indagini, già disciplinate a livello unionale e obbligatorie per ogni Stato Membro, fino ad ora, erano state condotte sulla base di una serie di norme distinte e non collegate tra loro, ognuna riguardante uno specifico argomento oggetto di rilevazione statistica: le statistiche congiunturali, strutturali sulle imprese, sulla produzione, sugli scambi intra ed extra UE, la ricerca e sviluppo, il commercio elettronico, etc...
Questa struttura, basata su atti giuridici distinti, non assicurava la necessaria coerenza nella raccolta dei dati tra i diversi settori, ognuno normato in modo specifico, né era possibile promuovere un approccio integrato tra le diverse tipologie di rilevazioni.
E' emersa pertanto l'esigenza di avere una migliore integrazione dei processi statistici sulla base di principi metodologici e criteri di qualità comuni a tutti i Paesi Membri che dovrebbe consentire di disporre di statistiche armonizzate su tutti gli argomenti di interesse e sulla performance delle imprese nell'Unione in modo tale da assicurare il livello di pertinenza e di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze degli stakeholder e l'adeguata percentuale di controllo da parte dell'UE.
Nella Visione 2020 del Sistema Statistico Europeo (SSE) si afferma che i dati dovrebbero essere utilizzati tra i diversi settori statistici per poter analizzare, più approfonditamente, i fenomeni emergenti ad esempio la globalizzazione e soddisfare meglio le esigenze delle politiche dell'Unione ad alto impatto.
Allo stesso tempo, l'onere amministrativo gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile, tenendo conto di fonti di dati diverse dalle indagini.

Nei considerando del Regolamento (UE) 2019/2152 si puntualizza che:

- è opportuno mantenere uno **stretto legame tra il sistema di rilevazione delle informazioni statistiche e le formalità fiscali inerenti all'imposta sul valore aggiunto**, nel contesto degli scambi di beni tra gli Stati Membri; tale legame deve consentire di identificare gli esportatori e gli importatori e di verificare la qualità delle informazioni rilevate;
- alla Commissione Europea verranno attribuite **specifiche competenze di esecuzione**, in merito alle modalità di fornitura e di scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni e nello specifico riguardanti: il tasso di copertura dei dati, il calendario e le modalità di rilevazione delle statistiche e la compilazione delle informazioni sulle cessioni intra-UE di beni;
- allo scopo di ridurre l'onere per le imprese, sarà possibile prevedere all'interno di ciascuno degli Stati membri, **obblighi informativi differenti in funzione delle dimensioni e dell'importanza** nonché dei settori economici delle imprese;
- al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione statistica dell'SSE e di ridurre l'onere statistico per i rispondenti, le Autorità Statistiche Nazionali (ASN) dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sulle imprese, conformemente all'art. 17 bis del Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per **semplificare nella misura possibile** la rilevazione dei dati provenienti dalle imprese europee. Le ASN (Autorità Statistiche Nazionali) dovrebbero tenere conto dei più recenti sviluppi digitali al momento di determinare gli strumenti e i metodi di rilevazione dei dati statistici e dovrebbero essere incoraggiate ad attuare approcci innovativi.

Per raggiungere la finalità descritta, ovvero quella di armonizzare con un'unica disciplina di riferimento il processo di rilevazione dei dati statistici, **il Regolamento (UE) 2019/2152 sostituisce le previgenti disposizioni in materia in particolare il Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio** relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004).

Andando ad analizzare ancora più nel dettaglio regolamento troviamo disciplinate al CAPO III le macro aree di rilevazione sulle imprese e l'elenco dei dati oggetto di rilevazione mentre al CAPO V viene disciplinato in modo specifico lo "*scambio dei dati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni*".

Per l'analisi dell'impatto del nuovo regolamento sulla compilazione del modello intrastat, rivestono particolare interesse i seguenti articoli:

- ✓ *Art. 12 "informazioni statistiche da scambiare"* in cui si specifica che le informazioni statistiche raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all'art.11, par. 2, devono coprire almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascun Stato Membro verso l'insieme di tutti gli altri Stati Membri.
- ✓ *Art. 13 "elementi dei dati statistici":* i micro dati di cui all'articolo 12, par. 1, lett. a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:
  a) **il numero individuale di identificazione attribuito all'operatore partner nello Stato membro di importazione (art. 214 direttiva 2006/112/CE);**
  b) il periodo di riferimento;
  c) il flusso commerciale;
  d) il bene;

e) lo Stato membro partner;
f) il paese d'origine;
g) il valore dei beni;
h) la quantità dei beni;
i) la natura della transazione.

Tra i dati obbligatori statistici da indicare e inviare, in aggiunta ai precedenti, ai sensi dell'art. 9 Reg.to (CE) 638/2004[1], si noti il "paese di origine" quale indicazione obbligatoria da tracciare nel rilevamento dati[2]. Nel proseguo della trattazione, analizzando il Regolamento (UE) 2020/1197, si indicheranno le modalità di definizione del concetto di "origine".

E' importante sottolineare la nuova formulazione della lettera a) che, sempre rispetto all'art.9 del Reg.to (CE) 638, riprende la nuova definizione di "soggetto passivo" ai sensi dell'art.138[3] della direttiva 2006/112/CE come modificato dalla direttiva 2018/1910/UE. L'art.138 nella nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 2020 individua il soggetto passivo come quel soggetto identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e che ha comunicato al cedente detto numero che deve essere indicato in fattura. La partita iva del committente diventa, pertanto, elemento sostanziale per la cessione esente ai fini IVA e elemento obbligatorio da indicare ai fini delle rilevazioni statistiche come indicato dal Regolamento.

Inoltre, nell'art.138 bis, introdotto sempre con la direttiva UE 2018/1910, la presentazione del modello intrastat (listing) attraverso il quale avviene la rilevazione dei dati statistici, è condizione sostanziale per l'esenzione dell'imposta della cessione comunitaria.

L'art. 138 e 138 bis sono direttamente connessi e legati al Reg. to (UE) 2019/2152 poiché la nuova definizione di cessione intracomunitaria prevede proprio che, quale elemento sostanziale e obbligatorio per mantenere l'esenzione dall'imposta, ci sia la rilevazione di micro dati attraverso un listing.

I micro dati di cui all'art. 12, par. 1, lett. a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dai dati statistici.

Gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.

- ✓ *Art. 25 "Abrogazione"* sancisce l'abrogazione dal 1.1.2022 del Reg.to CE 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni fra stati membri che aveva a sua volta abrogato il 3330/91. Il Regolamento (CE) 638/2004 è quello attualmente in vigore per le dichiarazioni Intrastat.

[1] *Le autorità nazionali rilevano le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), nella versione di cui all'articolo 28 nonies, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1); b) il periodo di riferimento; c) il flusso (arrivi o spedizioni); d) l'identificazione delle merci con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata quale definito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2); e) lo Stato membro associato; f) il valore delle merci; g) la quantità delle merci; h) la natura della transazione. Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono definite nell'allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, sono precisate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.*

[2] *Nel regolamento 2020/1197, come indicato successivamente nella trattazione, è specificato il significato di "origine"*

[3] *L'articolo 138 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio; b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. L'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.»;*

La seconda norma che entrerà in vigore dal 1°gennaio 2022 è il Regolamento di esecuzione 2020/1197 della Commissione del 30.07.2020 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità operative delle rilevazioni previste all'art. 6 e 7 del Regolamento 2019/2152 che ha istituito, come analizzato precedentemente, un quadro giuridico "comune" in materia di produzione e diffusione delle statistiche europee.

Da un'attenta lettura dei "*considerando"* possiamo rilevare che:

- al fine di produrre **dati comparabili** tra gli Stati Membri e di conseguire un'armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese è necessario specificare ***requisiti comuni*** dei dati da fornire per l'elaborazione di statistiche sulle stesse.
- è necessario stabilire ***disposizioni specifiche*** per la tematica «*Scambi internazionali di beni*»
- affinché l'autorità statistica nazionale del paese d'importazione possa utilizzare le informazioni statistiche scambiate per elaborare le statistiche sulle importazioni intra-UE di beni, è necessario procedere anche allo scambio di metadati.
- **è necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per lo scambio dei dati riservati**.

Il regolamento pone le basi tecniche per la rilevazione dei dati per ogni settore definendo le variabili e le modalità; in merito agli scambi intracomunitari, tematica 4.5 disciplinata in dettaglio dalla tabella 34, il Regolamento definisce le cessioni e gli acquisti intracomunitari come "esportazioni intra-UE" e "importazioni intra-UE". Nell'allegato V sezione 3 si puntualizza che le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni prendono in considerazione gli scambi intra-UE ed extra-UE di beni e in particolare gli scambi intra-UE di beni riguardano:
i) merci unionali, ad eccezione delle merci in transito tra Stati membri;
ii) per le esportazioni, merci non unionali vincolate a un regime di perfezionamento attivo nello Stato membro di esportazione;
ii) per le importazioni, merci non unionali precedentemente vincolate a un regime di perfezionamento attivo nello Stato membro di esportazione, che restano vincolate al regime di perfezionamento attivo o immesse in libera pratica nello Stato membro di importazione.

Nel dettaglio dell'analisi del Regolamento (UE) 2020/1197, specificatamente per la variabile "***scambi internazionali di beni***", sono di particolare interesse i seguenti articoli:

- ***Articolo 5 "Specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, compresi gli scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese"*** di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2019/2152 sono disciplinati nell'allegato V e nell'allegato I, parte B, tabella 16 e tabelle da 34 a 37, del regolamento 2020/1197.
- ***Articolo 10 "Procedura e specifiche per la trasmissione di dati e metadati"*** I dati e i metadati vengono trasmessi dai singoli Stati Membri alla Commissione (Eurostat) in formato elettronico o caricati tramite lo sportello unico per la trasmissione di dati e di metadati. Gli Stati membri devono fornire tutti i livelli di aggregazione e di disaggregazione di cui alle tabelle dell'allegato I, parte B, e i dati trasmessi devono contenere, ove opportuno, tutti i flag di riservatezza primari e secondari conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza vigenti a livello nazionale. Se non diversamente specificato, i dati monetari sono espressi in unità monetarie nazionali oppure in euro per gli Stati membri della zona euro.

- *Articolo 12 Abrogazione*. Sono abrogate tutte le previgenti normative in ambito di rilevazione dei dati a livello statistico [4]

Dall'analisi degli allegati al Regolamento (UE) 2020/1197, effettuando anche una comparazione con il Reg.to 638, si possono evidenziare alcune importanti novità che potrebbero impattare sul modello intrastat:

ALLEGATO II – parte B elementi dei requisiti dei dati - TABELLA 34 (pag. 70)

Tabella 34. Statistiche sulle attività internazionali - Scambi intra-UE di beni - Dati dettagliati

Variabili	450101a. Valore statistico delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati 450101b. Volume delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati 450102a. Valore statistico delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati 450102b. Volume delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati
Unità di misura	Valori statistici: valori in valuta nazionale (unità) Quantità: — massa netta (kg) — quantità in unità supplementari: se applicabile conformemente alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento (corrispondente unità di misura).

Nella tabella 34 si individuano le variabili, ai sensi del Reg. to (UE) 2019/2152 e i dati aggregati e disaggregati da inviare a EUROSTAT.

Disaggregazione per Stato membro partner e per paese di origine

Per le esportazioni:

lo Stato membro di destinazione e il paese di origine

Per le importazioni:

lo Stato membro di provenienza; il paese di origine (facoltativo)

I dati relativi agli Stati membri partner e al paese di origine sono codificati conformemente alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.

Disaggregazione per natura della transazione

I dati sulla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 1 della parte C del presente allegato.

Gli Stati membri applicano i codici della colonna A o una combinazione dei numeri di codice nella colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B.

Disaggregazione per modo di trasporto alla frontiera (facoltativo)

Qualora siano forniti, i dati sul modo di trasporto sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 2 della parte C del presente allegato.

Il processo di aggregazione e disaggregazione avviene sulla base della rilevazione della nomenclatura combinata (a livello di 8 cifre) e sulla base di altri dati a seconda della tipologia di operazione:

I. per le esportazioni[5]: lo Stato Membro di destinazione e il Paese di Origine[6].
II. per le importazioni: lo allo Stato Membro di provenienza e Paese di origine (facoltativo).

L'elemento dell'origine nella rilevazione delle esportazioni (cessioni comunitarie) è assolutamente un dato innovativo rispetto alle precedenti normative.

I dati relativi agli Stati membri partner e al Paese di origine sono codificati conformemente alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.

[4] *Sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2021: I regolamenti (CE) n. 912/2004, (CE) n. 364/2008, (CE) n. 192/2009, (CE) n. 250/2009, (CE) n. 251/2009, (CE) n. 834/2009, (UE) n. 275/2010, (UE) n. 1097/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione. Sono abrogati a decorrere dal 1gennaio 2022 i regolamenti (CE) n. 1982/2004, (UE) n. 92/2010, (UE) n. 113/2010 e (UE) n. 1106/2012 della Commissione*

[5] *Ai sensi delle definizioni riportate nell'allegato V del regolamento 2020/1197 per esportazioni intra UE s'intendono le merci esportate da uno Stato Membro con destinazione un altro Stato Membro*

[6] *Per la definizione di origine si veda la spiegazione all'allegato V sezione 12. L'origine è definita ai sensi dell'origine NON preferenziale come previsto dal CDU*

La *disaggregazione per natura della transazione, deve avvenire conformemente alla tabella 1* della parte C (si veda punto successivo) e *gli Stati membri applicano i codici della colonna A oppure una combinazione dei numeri di codice nella colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B*. Si noti che, come previsto sempre dalla tabella 1, gli Stati Membri elaborano statistiche mensili e possono ricorrere a stime dei dati per raggiungere la percentuale minima richiesta dal Regolamento.

ALLEGATO II – parte C classificazioni - TABELLA 1 (pag. 77)

Parte C. Classificazioni

Tabella 1. Disaggregazione per natura della transazione

A		B	
1.	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario	1.	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi
		2.	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza)
2.	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1.	Restituzione di merci
		2.	Sostituzione di merci restituite
		3.	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite

La tabella suddetta (riportata solo in parte) elenca i codici da utilizzare per la natura transazione. Il codice può essere espresso singolo e a doppia cifra in combinazione tra la prima e la seconda colonna es:

- il codice 1.1. vendita a titolo definitivo;
- il codice 1.2. "*scambi diretti con consumatori privati (comprese le vendite a distanza")*.
- Il codice 3.1. Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- Il codice 3.2 spedizione in visione o in prova ai fini di vendita (inclusi i regimi di call of stock e consignment stock)

Questa tabella, che riprende un meccanismo simile alla natura della transazione al campo 24 del DAU, consente un grado di dettaglio molto approfondito nell'individuazione della natura delle transazioni, non solo quelle a titolo definitivo ma, come rilevato nella descrizione della tabella 1, gli Stati Membri possono optare per una rilevazione solo sulla base della colonna 1 o della colonna 1 in combinazione alla colonna 2, anche se si tratta di un opzione come indicato dalla TABELLA 34.

Da notare il codice 1.2 per le cessioni a distanza che dovrebbe rilevare pertanto tutte le cessioni B2C ai sensi del art. 14 par. 4 della direttiva 2006/112/CE come introdotto dalla direttiva 2017/2455/UE. Non è specificato se, qualora lo Stato membro decida di optare per tale analisi siano da considerare tutte le cessioni a distanza sotto e sopra la soglia dei 10.000 euro (art. 59 quater direttiva 2017/2455/CE) con applicazione di IVA nazionale o del luogo di destinazione dei beni.

Per il codice 3.2 è necessario far riferimento alla Direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE all'art. 1 che ha inserito l'art. 17 bis definendo il regime di call-off stock. Per tale regime la norma prevede che il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'art.243, par. 3,

e inserisca nell'elenco riepilogativo[7], l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.
La direttiva suddetta, allo stato attuale non è stata ancora recepita dalla norma nazionale, che dovrà prevedere, come natura della transazione, la rilevazione del movimento di spedizione e consegna del bene in regime di call of stock come da tabella suddetta il codice 3.2.

ALLEGATO V

L'allegato V è così articolato:

- sezione 1 e 2 sono riportate le definizioni,
- sezione 3 è indicata la percentuale di copertura dei dati da rilevare e inviare,
- sezione 4 è identificato il territorio statistico,
- sezione 5 è previsto il periodo di riferimento che è dato *dal mese di calendario nel quale si verifica il fatto generatore dell'imposta* per le merci unionali sulle quali l'IVA diventa esigibile per cessioni e acquisti intracomunitari ai sensi della direttiva 2006/112/CE,
- sezione 11 denominata "quantità delle merci" si specifica che essa corrisponde alla massa netta delle merci escludendo gli imballaggi e che ove applicabile, in base alla nomenclatura combinata[8], la quantità si esprime in unità supplementari,
- sezione 12 "Stati membri e Paesi partner" è definito il concetto di "paese di origine" ovvero è lo Stato membro o il Paese di origine delle merci, stabilito conformemente alle disposizioni del Codice Doganale dell'Unione, che stabilisce le norme in materia di origine NON preferenziale. Nella sezione si riporta il criterio di determinazione dell'origine per le merci interamente ottenute e per le merci alla cui produzione hanno contribuito uno o più Stati Membri.

I parametri di rilevazione attraverso la nomenclatura combinata e l'origine impediscono, allo stato attuale, un meccanismo di rilevazione basato solo sull'estrazione di dati dai documenti fiscali e pertanto rendono ancora insostituibile il modello intrastat.

In un'ottica futura, il meccanismo generale di applicazione dell'IVA, potrà prevedere la riscossione dell'imposta del luogo di destinazione dei beni a cura del soggetto cedente con la probabile emissione di un documento commerciale con applicazione dell'aliquota dell'iva estera.
Il meccanismo descritto è in parte già stato attuato con la direttiva 2017/2455/UE[9], che ha disciplinato le "cessioni comunitarie a distanza" stabilendo che, al superamento della soglia di 10.000 euro, venga applicata l'iva del luogo di destinazione dei beni e per le quali è stato introdotto il portale *ONE STOP SHOP*, che consente di liquidare l'imposta estera attraverso la propria Agenzia fiscale di riferimento.
Lo scenario futuro di revisione del meccanismo di applicazione dell'IVA, anche in ambito B2B, dovrebbe prevedere per i soggetti "certificati ai fini IVA",[10] cosiddetti "CTP", la possibilità di applicare il meccanismo attualmente vigente ovvero acquistare in esenzione d'imposta applicando a destino il meccanismo del *reverse charge*, mentre, per tutti gli altri operatori, dovrebbe scattare l'applicazione dell'IVA del luogo di destino dei beni.

[7] *di cui all'articolo 262, par. 2 Direttiva (UE) 2018/1910*
[8] *nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento*
[9] *che ha modificato la direttiva UE 2006/112*
[10] *La qualifica di Certified Taxable Person potrebbe essere basata o comunque fare riferimento alla certificazione in ambito doganale AEO;*

Ovviamente, in entrambe le ipotesi, quale conseguenza correlata di questo doppio binario, dovrà essere confermata la predisposizione dei modelli Intrastat, in considerazione anche dell'applicazione dell'art.138 bis della direttiva 2006/112/UE, come modificato dalla direttiva 2018/1910/UE, che ha inserito come condizione sostanziale per l'esenzione dell'imposta la presentazione del listing.

Conclusioni:

- Il modello INTRASTAT rispetta i requisiti di omogeneità, uniformità di rilevazione, aggregazione e disaggregazione dei dati richiesti dai Regolamenti analizzati la sua sostituzione potrebbe comportare un aumento di costi per le PMI in contraddizione con i principi previsti dal Regolamento (UE) 2019/2152. Nella specifica situazione italiana, in questo momento, le PMI stanno affrontando molteplici adeguamenti informatici dovuti alla introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria anche per l'estero e la reingegnerizzazione del sistema telematico doganale e di conseguenza ulteriori cambiamenti concomitanti sarebbero effettivamente gravosi in termini economici.
- La dichiarazione INTRASTAT oramai costituisce un adempimento già noto per le aziende e non necessita di ulteriori investimenti mentre qualsiasi altra soluzione potrebbe determinare per i contribuenti costi aggiuntivi per l'adeguamento.
- La fattura elettronica non può contenere nei tracciati anche le informazioni commercial, come la voce doganale e le attestazioni di origine, pertanto diventa difficile utilizzare tale documento anche ai fini statistici, poiché sebbene gli Stati Membri possano semplificare le rilevazioni, queste non possono mai scendere sotto un livello minimo al fine di garantire la qualità.
- E' fondamentale ai fini del rispetto dell'art.138 della direttiva 2006/112 la presentazione del modello intrastat con il codice IVA del committente poiché tale dato è diventato elemento sostanziale; attualmente nella fatturazione elettronica questo dato può essere omesso e sostituito con un codice convenzionale formato da sette "X".
- La rilevazione dell'origine come previsto dal Reg. to (UE) 2020/1197 nell'allegato V sezione 12 sulla base dei principi che stabiliscono *l'origine non preferenziale* comporta un'analisi specifica da parte dell'azienda e l'attuazione di procedure consone per la tracciabilità della stessa; tale dato non può quindi essere oggetto di rilevazione sistematica come potrebbe avvenire automaticamente per la provenienza ma necessita di un'attenta valutazione.

I Regolamenti (UE) 2019/2152 e 2020/1197 pongono, ai fini della rilevazione dei dati statistici, una serie di modifiche e di obblighi stringenti per gli Stati Membri che impattano anche sul modello INTRASTAT che però rimane, allo stato attuale, lo strumento principale attraverso il quale tutti gli Stati Membri possono rilevare, scambiare e confrontare i dati su una *piattaforma condivisa e consolidata nel tempo*; al momento, vista anche l'esigenza per l'UE di contrastare le frodi in ambito IVA, tale strumento sembra essere ancora di necessaria utilizzazione.

Commissione IVA e commercio elettronico
La presidente Chiara Righetti

Si ringrazia tutta la Commissione e nello specifico, per la collaborazione alla stesura dell'elaborato, i seguenti membri: Giorgio Andreatta, Simone Del Nevo, Rossana Dragone, Samuela Mestieri, Stefano Rigato

00187 Roma - Via XX settembre, 3 - Tel. 06.42013720 - Fax 06.42004628 - www.cnsd.it info@cnsd.it – C.F. 80063790580